

**ALLEGATI**  
**BANDO A CASCATA PER IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA**  
**Progetto "THE - Tuscany Health Ecosystem"**

Codice progetto ECS00000017

CUP B83C22003920001

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL'ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE "THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM", A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" – INVESTIMENTO 1.5 – CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ", CREAZIONE DI "LEADER TERRITORIALI DI R&S", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.



**UNIVERSITÀ**  
**DI SIENA**  
1240

**SPOKE 6**  
**"PRECISION MEDICINE & PERSONALIZED HEALTHCARE",**

*Approvato con Delibera nr. 20 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena assunta nella seduta del 26 gennaio 2024 (prot. 16840/2024)*

Allegati:

Allegato A – Inquadramento generale THE

Allegato B – Definizioni

Allegato C – Riferimenti normativi

Allegato D – Contratto d'obbligo

Allegato E – Accordo sui Diritti di proprietà Intellettuale e diffusione dei risultati (API)

## ALLEGATO A

### INQUADRAMENTO “THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM”

#### **Inquadramento generale THE:**

- Ambito: Life Sciences
- Tipologia: Ecosistema dell’Innovazione
- Finanziamento totale: 110.000.000 euro
- Ruolo Università di Siena: Soggetto Partecipante Hub, Leader Spoke 6 e 7
- Durata: 1° dicembre 2022 - 28 febbraio 2026

**Panoramica Progetto:** “THE - Tuscany Health Ecosystem” è un’aggregazione di competenze scientifiche, tecnologiche e infrastrutture di ricerca nel settore Life Sciences. Nasce da una proposta progettuale presentata dall’Università di Firenze, in qualità di capofila, in coerenza con una delle linee strategiche della Regione Toscana relativa alle scienze della vita. Il progetto presenta una forte vocazione territoriale, perché per sua natura nasce in aree di specializzazione tecnologica e risponde alla vocazione di ricerca e industriale del territorio.

**Obiettivi:** Nato in aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, il Progetto intende promuovere e rafforzare la collaborazione tra il sistema di ricerca, quello produttivo e le istituzioni territoriali. L’obiettivo di THE è quello di sviluppare soluzioni innovative per trasformarle in prodotti o attività commerciali. Il Progetto prevede, inoltre, che il TRL (livello di maturità tecnologica) raggiungerà un livello estremamente elevato, fondato in primis sull’identificazione dei bisogni che non sono soddisfatti: prevenzione, diagnostica, trattamento, produzione, qualità, problematiche gestionali.

**Sfide:** La sfida di THE è rendere la Toscana la “regione della salute”, spingendo la ricerca verso le applicazioni e le aziende per far crescere le tecnologie dedicate alla salute e al benessere. Dal punto di vista operativo l’ecosistema dedicherà parte del finanziamento all’erogazione, sulla base di appositi bandi pubblici, di fondi per la ricerca applicata ad aziende e spin off nonché all’assunzione di nuovi giovani ricercatori.

THE persegue un programma di ricerca e sviluppo che ha una forte spinta verso il trasferimento tecnologico; quindi, l’obiettivo è quello di indirizzare la ricerca tenendo conto delle fasi successive: scale-up, regolarizzazione, Gmp, qualità esperienza utente e problemi di mercato, fino ad arrivare a ‘prototipare’ e validare, oltre che a creare nuove attività imprenditoriali. Il traguardo, infatti, non è fissato a febbraio 2026 - data ufficiale di conclusione del progetto - ma consiste nell’implementazione di un ‘settore della salute’: un ecosistema integrato che coinvolga tutti gli attori impegnati nel campo delle Life Sciences, con una forte prospettiva sul trasferimento tecnologico e che incoraggi l’imprenditorialità. Il fine ultimo è sviluppare innovazione per restituire al mercato e alla società gli investimenti pubblici che sono stati concessi.

**Partner e Organizzazione** Complessivamente sono 22 i soggetti che parteciperanno all’ecosistema THE: 7 Università, 6 enti pubblici ed enti pubblici di ricerca, 9 imprese o soggetti privati. La struttura dell’ecosistema è organizzata secondo il modello hub & spoke: la funzione di hub (coordinamento e gestione delle attività) è svolta da una società consortile appositamente costituita, che conta 12 membri: Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna-Pisa, Scuola Normale Superiore, IMT Scuola Alti Studi Lucca, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Tecnologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Toscana Life Sciences, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Confindustria Toscana. Le attività si articolano in 10 settori o nodi di ricerca (spoke), legati a tematiche avanzate di scienze della vita e affidati alla responsabilità di uno dei membri.

Le tematiche dei 10 Spoke previsti e i soggetti giuridici leader di ogni Spoke, stabiliti in base alla propria specializzazione, sono le seguenti:

- SPOKE 1 - Advanced radiotherapies and diagnostics in oncology: CNR (partner affiliati Unifi, Unipi, Infn);

- SPOKE 2 - Preventive and Predictive Medicine: Università degli Studi di Firenze (partner affiliati Unisi, Unipi);
- SPOKE 3 - Advanced technologies, methods and materials for human health and wellbeing: Università degli Studi di Firenze (partner affiliati Unipi, Unisi, Cnr, Sssa, Imt, Esaote, Museo Galileo);
- SPOKE 4 - Nanotechnologies for diagnosis and therapy: Università di Pisa (partner affiliati Unifi, Unisi, Cnr, Sns, Iit);
- SPOKE 5 - Implementing innovation for healthcare and well-being: Università degli Studi di Firenze (partner affiliati Unipi, Unisi, Cnr, Unistrasi, Tls, Dih);
- SPOKE 6 - Precision Medicine & Personalized Healthcare: Università degli Studi di Siena (partner affiliati Unifi, Unipi, Fps);
- SPOKE 7 - Innovating Translational Medicine: Università degli Studi di Siena (partner affiliati Unifi, Unipi);
- SPOKE 8 - Biotecnologie ed imaging nelle neuroscienze: Scuola Normale Superiore (partner affiliati Unifi, Unipi, Cnr, Sssa, Imt);
- SPOKE 9 - Robotics and Automation for Health: Università di Pisa (partner affiliati Unifi, Unisi, Sssa, Medea, Orthokey, Iuvo, Qb Robotics, Wearable Robotics, Weart);
- SPOKE 10 - Population health: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (partner affiliati Unifi, Unipi, Unisi, Unistrasi, Dedalus).

## **ALLEGATO B**

### **DEFINIZIONI**

- “Affiliato allo Spoke”: altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicati nel Programma di R&I, che collaborano con lo Spoke per la realizzazione delle attività dello stesso;
- “Aiuti di Stato”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”;
- “Bandi a cascata”: procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Ecosistema dell’Innovazione, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni all’Ecosistema di finanziamenti per attività di ricerca e per l’acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
- “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- “CUP” Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici “Rendicontazione delle Spese” Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
- “Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- “Ecosistema dell’innovazione”: è una rete di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzata a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio “Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR”: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016;
- “Grandi Imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. 4);
- “Hub”: Soggetto attuatore, responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”;
- “Impresa” o “Imprese”: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- “Impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014: nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori o su iniziativa dell'impresa stessa; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- “Intensità di aiuto”: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;
- “Micro, Piccole e Medie imprese”: secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione: Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro. Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: • i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale; • i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea, che può essere consultata a partire da questo indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native#:~:text=La%20categoria%20delle%20micro%2C%20piccole,i%2043%20milioni%20di%20euro>.
- “Milestone”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- “Ministro e Ministero”: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

- “Missione”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in 7 Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- “Misura del PNRR”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- “Open science”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l’accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione;
- “Organismo di ricerca (OdR o OR)”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati;
- “PMI”: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda unitamente alla Guida alla definizione di PMI della Commissione Europea, che può essere consultata a questo indirizzo: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en)
- “PNRR” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- “Principi FAIR Data”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”;
- “Progetto o Intervento” Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito del Bando e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP);
- “Rendicontazione dei milestone e target”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- “Rendicontazione delle spese”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- “Ricerca Industriale”: art. 2, punto 85 del Regolamento (UE) N. 651/2014: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi

prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- “Servizio Centrale per il PNRR”: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- “Sistema ReGiS”: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- “Soggetto Beneficiario”: soggetti che ricevono finanziamenti nell’ambito dei bandi a cascata;
- “Soggetto Proponente”: PMI o Grande impresa, Università, Ente Pubblico di Ricerca o OdR che presenta la proposta progettuale;
- “Spoke”: Soggetto realizzatore, soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Programma di R&I ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.; Esso svolge direttamente parte delle attività ad essi attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi da individuare mediante i bandi a cascata di cui all’art. 5 dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021 n. 3277 finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale;
- “Sviluppo Sperimentale”: art. 2, punto 86 del Regolamento (UE) N. 651/2014: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- “S3”: Nell’ambito della Politica di Coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all’innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti;

- “Target”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- “Trasferimento tecnologico”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
- “TRL (Technology Readiness Level)”: il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia;
- “Unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 81/2008). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza, laboratori in affitto non si configurano quali unità locali attive e produttive;
- “Università”: le Università statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale.

## **ALLEGATO C**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi PNRR e del Progetto THE:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- Decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui il Consiglio ha valutato positivamente il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Linee Guida per il Monitoraggio destinate all'Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;
- "Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" (in seguito "linee guida per la rendicontazione"), del 10 ottobre 2022, rivolte ai soggetti beneficiari di finanziamenti e che forniscono le indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese dei progetti approvati a valere sulle iniziative di sistema del MUR inquadrate nella Missione 4 – Componente 2 del PNRR e successive eventuali integrazioni;
- "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori", versione 1.0 del 10 ottobre 2022, emanate dal MUR con doc. registro ufficiale U.0007553;
- Avviso n. 3277 del 30-12-2021 contenente la proposta di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo "Tuscany Health Ecosystem" (THE), domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000017, approvato con decreto di concessione del finanziamento n. 1050 del 23/06/2022, CUP Soggetto Realizzatore B83C22003920001;
- Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

#### Regolamenti e normativa europea per gli aiuti di Stato:

- Comunicazione riveduta sulle norme per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C (2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022 ("disciplina RSI del 2022")
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14 giugno 2017 (pubblicato sulla GUUE L. 156 del 20 giugno 2017).

#### Normativa nazionale e provvedimenti correlati:

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio, Art. 61 relativo al "conflitto di interessi", Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 30 luglio 2018;
- D.Lgs. 31/03/1998 n. 123, art. 5, co. 3 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59." relativo alla procedura valutativa, ed in particolare al procedimento a sportello.
- D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

## **ALLEGATO D**

### **CONTRATTO D'OBBLIGO**

*Premesso che*

- il Ministero dell'Università (nel seguito "MUR") ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 3277 del 30.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";
- nell'ambito del suddetto Avviso è stata presentata e finanziata una proposta di Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione dal titolo "THE - Tuscany Health Ecosystem" identificato con codice ECS00000017 (in seguito "Programma di R&I"). Tale Programma di Ricerca e Innovazione prevede Bandi a Cascata a favore di soggetti esterni all'Ecosistema;
- l'Ateneo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke, come da "Programma di R&I" (codice ECS00000017), in attuazione di quanto disposto dall'HUB THE, ha approvato il Bando a cascata per le Imprese e Organismi di Ricerca per lo Spoke \_\_\_\_\_, (di seguito anche "Bando"), per l'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_, da assegnarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo Bando;
- in esito alle operazioni di cui al Bando, con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le operazioni di selezione dei progetti ammessi al finanziamento a valere sui fondi CUP \_\_\_\_\_ dell'Ateneo;
- con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Ateneo \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke ha assegnato al Beneficiario sotto specificato il finanziamento di euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione del progetto denominato " \_\_\_\_\_ " (di seguito anche "il Progetto");
- Al Progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) \_\_\_\_\_

*Tutto ciò premesso*

tra

L'Ateneo \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, rappresentata dal Rettore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke \_\_\_\_\_, come da "Programma di R&I" (codice ECS00000017) (di seguito "Ateneo")

e

Il soggetto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di euro \_\_\_\_\_ in relazione al Bando di cui in premesse, per il progetto denominato " \_\_\_\_\_ " in qualità di Capofila (di seguito "Beneficiario")

e

Il soggetto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di euro \_\_\_\_\_ in relazione al Bando di cui in premesse, per il progetto denominato “ \_\_\_\_\_”, in qualità di partner (di seguito “Beneficiario”)

e

Il soggetto \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di euro \_\_\_\_\_ in relazione al Bando di cui in premesse, per il progetto denominato “ \_\_\_\_\_”, in qualità di partner (di seguito “Beneficiario”)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto regola i rapporti tra l'Ateneo ed il Beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto identificato con acronimo \_\_\_\_\_, dal titolo “ \_\_\_\_\_”, CUP \_\_\_\_\_.

### Articolo 2

#### (Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento)

1. Il Beneficiario si impegna a:
  - a. realizzare il progetto denominato “ \_\_\_\_\_”, come sopra ammesso al finanziamento per euro \_\_\_\_\_
  - b. rispettare le modalità descritte nell'Allegato 2 e Allegato 3 e le tempistiche indicate nell'Allegato 4 del Bando;
  - c. assicurare l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e la conclusione del Progetto nel rispetto della tempistica prevista.
2. La durata di realizzazione del Progetto è fissata dall'Allegato 4 del Bando a decorrere dalla data indicata all'interno del provvedimento di concessione del finanziamento. Il Progetto è prorogabile una sola volta e non oltre la durata del Programma di R&I THE.
3. I risultati materiali e/o immateriali del Progetto saranno messi a disposizione dello Spoke e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali per un periodo pari a 5 anni.
4. L'allineamento da parte dei beneficiari per condividere lo stato tecnico – scientifico del progetto sarà attuato secondo la cadenza concordata con lo Spoke - (*descrivere le modalità concordata*) - con l'obiettivo che lo sviluppo del progetto contribuisca alle tematiche di ricerca del Research Topic RT di riferimento della domanda, condividendo in modalità bidirezionale (dallo Spoke ai beneficiari e dai beneficiari allo Spoke) metodi e risultati.

### Articolo 3

#### (Obblighi)

1. Il Beneficiario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni e le procedure indicate nell'Avviso unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore e di esserne pienamente consapevole e si obbliga altresì a:

- I. accettare incondizionatamente e integralmente tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso e nella normativa di riferimento fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 3.4 dell'Avviso e gli obblighi di cui all'art. 5 dell'Avviso;
- II. attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste nell'art. 5.3 del Bando;
- III. adottare il sistema informatico indicato dall'Università degli Studi di Siena finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per il tramite dell'Università degli Studi di Siena;
- IV. comunicare i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e la documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultimo;
- V. comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dello Spoke, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema "ReGiS";
- VI. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- VII. elaborare la rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché predisporre, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito nell'art. 5.2 del Bando;
- VIII. essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
- IX. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- X. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- XI. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- XII. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; XII. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

- XIII. assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- XIV. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke;
- XV. essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
- XVI. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando allo Spoke sugli stessi;
- XVII. notificare tempestivamente allo Spoke, affinché lo Spoke lo notifichi all'Hub e se necessario l'Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
- XVIII. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
- XIX. garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati nei paragrafi 5.6 e 5.7 del Bando.

#### **Articolo 4**

##### **(Obblighi in capo all' Ateneo)**

1. Con il presente contratto, l'Ateneo si obbliga a:
  - a. garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  - b. valutare tempestivamente la documentazione trasmessa dal Beneficiario in sede di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati nonché in caso di proroghe e/o variazioni, secondo quanto previsto negli articoli 5.2 e 5.3 del Bando;
  - c. informare l'HUB in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
  - d. fornire all'HUB informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

#### **Articolo 5**

##### **(Procedure di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati)**

1. La procedura di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati è espletata ai sensi del Bando articolo 5.2.
2. Il Beneficiario si impegna a produrre e registrare periodicamente/mensilmente e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, dall'Hub o dallo Spoke i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo indicato dall'Università degli Studi di Siena ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR con:
  - a. la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
  - b. la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;

- c. tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.
3. Il beneficiario si impegna a trasmettere allo Spoke in coerenza con il Cronoprogramma di cui all'Allegato 4 del Bando e ogniqualvolta venga richiesto: il Rendiconto di progetto, comprensivo dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento di cui lettera b) e c), accompagnato da Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali, raggiunti di cui lettera a).
  4. Il Rendiconto di progetto dovrà essere accompagnato da verifica e attestazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali incaricati dal beneficiario, che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, con relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
  5. La documentazione di cui lettera a), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione dello Spoke, per il tramite del Commissione di Valutazione.
  6. La documentazione amministrativo – contabile di cui la lettera b) e c) è sottoposta alle valutazioni dello Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
  7. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

## **Articolo 6**

### **(Procedura di erogazione)**

1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del Bando articolo 5.2.
2. L'Ateneo si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse (ad opera dell'Ateneo, con il supporto della Commissione di valutazione) e sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del singolo beneficiario.
3. L'erogazione finale (minimo del 20%) è disposta a conclusione del Progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo Spoke con il supporto della Commissione di Valutazione, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il Progetto, che dovrà essere trasmessa unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura descritta nel precedente art. 5.
4. Ogni erogazione dell'agevolazione è preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicati al paragrafo 5.2 del Bando ("Modalità di erogazione").
5. Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indicati lo Spoke si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza ai soggetti beneficiari dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dall'Hub ed entro 20 gg dal suo provvedimento di approvazione dell'erogazione del contributo in esito ai suddetti controlli.

## **Articolo 7**

### **(Variazioni del progetto)**

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del Bando art. 5.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Ateneo.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.

3. L'Ateneo si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, previa consultazione con il Beneficiario.

### **Articolo 8**

#### **(Revoca)**

1. L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente, nelle ipotesi e secondo le modalità previste all'art 5.4. del Bando.
2. In caso di revoca il Beneficiario non avrà diritto all'erogazione di alcunché e si obbliga a restituire in tutto o in parte l'importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato al medesimo suddetto art. 5.4. del Bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dall'Ateneo.

### **Articolo 9**

#### **(Rinuncia)**

1. Il Beneficiario potrà inoltre rinunciare all'agevolazione, nei limiti e secondo le modalità previsti all'art. 5.5 del Bando.
2. In caso di rinuncia il Beneficiario non avrà diritto all'erogazione di alcunché e si obbliga a restituire in tutto l'importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato al medesimo suddetto art. 5.4 del Bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dall'Ateneo.

### **Articolo 10**

#### **(Conservazione della documentazione)**

1. Il Beneficiario:
  - a) si obbliga a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
  - b) autorizza, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

### **Articolo 11**

#### **(Disimpegno delle risorse)**

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta ad opera dell'Hub la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Tale riduzione o revoca saranno comunicate, con preavviso di almeno 15 giorni, dall'Hub all'Ateneo e da quest'ultimo al Beneficiario, che nulla potrà eccepire al riguardo.

## **Articolo 12**

### **(Diritto di recesso)**

1. L'Ateneo, previa comunicazione al Beneficiario con preavviso di 15 giorni, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Contratto nei confronti del Beneficiario qualora, a giudizio dell'Ateneo stesso e/o dell'Hub, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine, senza che il Beneficiario possa eccepire alcunché al riguardo.

## **Articolo 13**

### **(Informazione, comunicazione e visibilità)**

1. Il Beneficiario si obbliga a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e ad informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione dal titolo "THE- Tuscany Health Ecosystem" identificato con codice ECS00000017 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma R&I THE, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR

## **Articolo 14**

### **(Trattamento Dati)**

1. L'Ateneo si riconosce - ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR" - Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e a quelli correlati all'attuazione del presente Contratto.
2. Il titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulle strutture organizzative e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Il titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti, al seguente link \_\_\_\_\_

## **Articolo 15**

### **(Risoluzione di controversie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Siena

## **Articolo 16**

### **(Risoluzione per inadempimento)**

1. L'Ateneo potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione responsabile/Ufficio degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

## **Articolo 17**

### (Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Ateneo devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

### Articolo 18

#### (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto qui non diversamente previsto si applicano:
  - a) le disposizioni contenute nel Bando e nei relativi Allegati, approvati con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
  - b) nonché il Progetto denominato THE presentato dal Beneficiario, così come ammesso al finanziamento con provvedimento di ammissione, di seguito allegati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Articolo 19

#### (Efficacia)

1. Il presente Contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso.

Si allegano:

- Provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ di assegnazione al beneficiario del finanziamento.

Addi, \_\_\_\_\_

Ateneo

Luogo

Ragione Sociale

\_\_\_\_\_

I Beneficiari

Luogo

Ragione Sociale

\_\_\_\_\_

Luogo

Ragione Sociale

\_\_\_\_\_

Luogo

Ragione Sociale

---

Luogo

Ragione Sociale

---

**ALLEGATO E**  
**ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**  
**E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (API)**

**ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**  
**E DIFFUSIONE DEI RISULTATI**  
(di seguito "Accordo")

Sottoscritto nell'ambito del Progetto denominato:  
"TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM – THE"

Tra

**[OPZIONE 1: RAGGRUPPAMENTO]**

**ORGANISMO DI RICERCA** \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal prof. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ (denominata anche "OR")

e

\_\_\_\_\_ (impresa)  
(denominata anche "impresa")

e

\_\_\_\_\_ (impresa)  
(denominata anche "impresa")

(\_\_\_\_\_ inserire il nome di tutte le imprese beneficiarie)

**[OPZIONE 2** - qualora il beneficiario del finanziamento sia un beneficiario singolo, in caso di utilizzo di background messo a disposizione dall'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, per le finalità del progetto finanziato, come definito all'art 5.1.1 dell'Avviso

- Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, legalmente rappresentato dal prof. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_)

(di seguito indicati singolarmente come "Parte" o "Partner" e collettivamente come "Parti" o "Partenariato")

**PREMESSO CHE:**

- [●] con Delibera del [●] n. [●] del [●], pubblicato su [●] n. \_\_\_\_\_, ha approvato il Bando a Cascata denominato [●] (nel prosieguo, indicato come BANDO);
- i predetti soggetti hanno partecipato congiuntamente al Bando presentando il progetto di ricerca denominato "TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM - THE"
- "TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM - THE" (nel prosieguo, indicato come " Progetto"), impegnandosi ad associarsi mediante Associazione Temporanea di Impresa / di Scopo (ATI/ATS) in caso di assegnazione di contributo al Progetto, indicando come Capofila \_\_\_\_\_;
- il Progetto è stato ammesso a contributo con [●] del [●] pubblicato su [●], che approva i progetti ammessi ed ammessi con riserva a finanziamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
CON IL PRESENTE ACCORDO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Premesse**

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2 – Definizioni**

1. *Attività Non Commerciali*: attività di didattica, di ricerca e di condivisione di conoscenze per altri scopi senza fini di lucro o accademici che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o fabbricazione di prodotti destinati alla vendita a terzi.
2. *Background*: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner e/o dell'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, e preesistenti al Progetto e utili per la sua implementazione e/o per la valorizzazione dei suoi risultati e che siano identificati ed accettati come tali dai Partner mediante l'Allegato 1 al presente Accordo.
3. *Condizioni Eque e Non Discriminatorie (Condizioni FRAND)*: condizioni appropriate per l'Accesso a Risultati o Background o Sideground, compresi eventuali termini finanziari e ivi incluse eventuali royalties o altre tipologie di fee e condizioni royalty-free, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, quali ad esempio il valore effettivo o potenziale dei Risultati o del Background o del Sideground a cui viene chiesto l'Accesso, l'ambito, la durata dell'Accesso o altre caratteristiche.
4. *Diffusione*: la rivelazione al pubblico e/o a terzi – in qualsiasi forma attuata - delle informazioni attinenti ai risultati derivanti dalle attività e dai lavori sviluppati nell'ambito del Progetto.
5. *Diritto di Accesso*: diritti di utilizzo del Background, del Sideground, del Foreground e dei Risultati alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
6. *Diritti di Accesso Necessari*:
  - *per l'attuazione del Progetto*: i Diritti di Accesso sono necessari qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, molto rallentata o richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.
  - *per lo sfruttamento dei propri Risultati*: i Diritti di Accesso sono necessari se, senza la loro concessione, lo sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.
7. *Diritti di Proprietà Industriale - DPI*: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., banche di dati ai sensi della Dir. 9/96/CE, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale;
8. *Foreground*: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, propri di ciascun Partner, risultanti dalle Parti nell'ambito dell'esecuzione del Progetto ed identificati nell'Allegato 1.

9. *Progetto*: comprende tutte le attività del Progetto di ricerca ed innovazione complementare "TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM - THE" presentato a [●] e da questo finanziato come da decreto di concessione citato nelle Premesse.
10. *Proprietà Intellettuale Congiunta*: indica i Risultati le cui caratteristiche sono tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti, ovvero i Risultati conseguiti utilizzando il Background dell'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke ("Contitolari" della Proprietà Intellettuale Congiunta).
11. *Risultati*: qualsiasi risultato materiale o immateriale del Progetto, come dati, know-how o informazioni, qualunque sia la loro forma o natura, tutelabile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso, compreso il Foreground, generato o conseguito da un Partner nell'esecuzione del Progetto.
12. *Sideground*: Diritti di Proprietà Industriale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascun Partner, realizzati o comunque conseguiti da un Partner durante il periodo di svolgimento del Progetto ma non in esecuzione dello stesso.
13. *Software*: un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.
14. *Spin-off della ricerca*: start-up riconosciuta quale Spin-off partecipato o approvato da parte del proprio ente di ricerca, costituita su iniziativa di un ateneo o di un ente pubblico di ricerca, o del proprio personale, ed avente come scopo l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
15. *Terza Parte*: qualsiasi persona giuridica che non sia un Partner.
16. *Valorizzazione*: l'uso diretto o indiretto dei Risultati o del Foreground in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle coperte dal Progetto in questione, o nello sviluppo, creazione e commercializzazione di un prodotto o processo, o nella creazione e fornitura di un servizio, o nella standardizzazione di attività.

### Art. 3 – Informazioni Riservate

1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Partner (il "Divulgante") a qualsiasi altro Partner (il "Ricevente") in relazione al Progetto durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione devono ritenersi "Informazione Riservata".
2. Tutto il Background ed il Sideground, definiti nell'Allegato 1, così come il Foreground, saranno considerati come Informazioni Riservate, salvo quanto diversamente indicato dal Divulgante nello stesso Allegato 1.
3. Il Ricevente si impegna a:
  - a) non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
  - b) non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
  - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
  - d) garantire che la trasmissione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
  - e) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti,

documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- f) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché continui ad essere mantenuto riservato in conformità con i termini e le condizioni del presente documento ed eliminare tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.
4. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti, collaboratori e, in generale, del personale ad esso afferente, o di Terze Parti coinvolte nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.
  5. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante avviso scritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati. Ricevente e Divulgante potranno concordare le modalità di tutela giudiziale e stragiudiziale che riterranno più opportune.
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti, persone fisiche, che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti dei Partner. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega ai Partner, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Partner che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
  7. Il presente articolo rimarrà in vigore tra i Partner anche dopo la conclusione del Progetto e per un termine pari a 5 anni o, comunque, maggior termine su richiesta motivata di un Partner accolta dagli altri Partner.
  8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano se e nella misura in cui il Ricevente può dimostrare che:
    - a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano espressamente destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
    - b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
    - c) le Informazioni Riservate sono diventate o diventano pubblicamente disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
    - d) il Divulgante informa successivamente il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;
    - e) le informazioni, i dati e le conoscenze che un Partner possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altro Partner o in cui esso ne sia venuto comunque a conoscenza e/o sono state sviluppate autonomamente dal Ricevente;

- f) le informazioni che un Partner sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui il Partner stesso sia effettivamente tenuto a comunicare o a rendere accessibili.
9. Se un Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Partner Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Partner Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

#### **Art. 4 – Titolarità dei Risultati**

1. Ciascun Partner è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground, ancorché messi a disposizione degli altri Partner mediante l'Allegato 1.
2. I Risultati ed il relativo Foreground appartengono al Partner che ha generato autonomamente tali Risultati.
3. I Partner si tengono prontamente aggiornati sulla eventuale generazione di Risultati.
4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, i Partner garantiranno la protezione e promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati e del relativo Foreground.
5. I Partner altresì assicureranno ove possibile (quindi con l'esclusione di eventuali segreti commerciali) l'Open access rispetto ai Risultati nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open science", "FAIR Data" e di quanto stabilito nel Data Management Plan, con l'applicazione di Condizioni FRAND per l'accesso a Diritti di Proprietà Industriale dotati di un interesse economico, industriale e commerciale per il Partner o l'Affiliato.
6. I Partner, infine, si impegnano a mettere a disposizione a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali dello Spoke/Università di Siena e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke i risultati materiali e/o immateriali del Progetto per un periodo di 5 anni dalla conclusione dello stesso.

#### **Art. 5 – Titolarità dei Risultati congiunti**

1. Due o più Partner sono titolari congiuntamente (Contitolari) dei Risultati, e del relativo Foreground, se:
  - a) li hanno generati congiuntamente, e
  - b) non è possibile separare il contributo di ciascun Partner allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere la protezione dei risultati stessi.
2. Il/i Partner prende/prendono atto che, ai sensi dell'art. 5.1.1 del Bando, l'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, parteciperanno alla proprietà dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto qualora gli stessi siano stati conseguiti utilizzando il Background dell'Università e/o degli enti affiliati allo Spoke, i quali verranno quindi considerati Contitolari alle stesse condizioni di cui sopra.
3. Qualora uno o più Partner coinvolgano Terze Parti nel Progetto, i Partner dovranno stipulare con tali Terze Parti, prima dell'avvio delle attività di queste nel Progetto, un accordo che estenda loro l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo ai Risultati prodotti da tale Terza Parte e, più in generale, assicuri la compatibilità con i Bandi applicabili e con gli impegni assunti dai Partner nell'esecuzione del Progetto.
4. I Contitolari devono concordare per iscritto l'assegnazione e le modalità di esercizio della loro contitolarità con specifico accordo di gestione congiunta da sottoscrivere nel più breve tempo possibile dalla generazione del Risultato. In ogni caso, i Contitolari concordano preventivamente tutte le misure di tutela dei DPI, il cui costo verrà ripartito in proporzione alle rispettive quote di

titolarità. Resta inteso che, in caso di urgenza, ciascun Contitolare potrà agire in qualità di rappresentante comune procedendo alla registrazione del DPI a tutela del Foreground congiunto, dandone tempestiva comunicazione agli altri, fermo restando che in tal caso tale registrazione è effettuata nell'interesse di tutti i Contitolari, ai sensi dell'articolo 6 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

5. Ciascun Contitolare avrà diritto di aderire alla protezione del Foreground congiunto ovvero di rinunciare, per tutti i paesi in cui la protezione verrà estesa ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro 45 giorni dalla comunicazione dei Contitolari relativa alla decisione di protezione, e comunque in tempo utile a consentire agli altri Contitolari di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi alla protezione o alla sua estensione territoriale.
6. In caso di mancata adesione di uno dei Contitolari alla protezione congiunta del Foreground, o alla sua estensione in determinati paesi esteri, l'altro/gli altri Contitolare/i potrà/potranno procedere autonomamente alle suddette azioni a proprio esclusivo nome, spese e titolarità.
7. Il Contitolare rinunciante si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito all'altro/agli altri la propria quota di titolarità sui Risultati congiunti. Il rinunciante si impegna altresì a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altro/agli altri Contitolare/i per procedere alla protezione o estensione autonoma del Foreground congiunto a proprio esclusivo nome e spese.
8. Resta inteso che l'onere di sostenere le spese di registrazione e trascrizione dei documenti o atti necessari a quanto concordato nel presente comma graverà esclusivamente sui Contitolari che beneficeranno della suddetta cessione.
9. Il Contitolare che rinuncia alla protezione o estensione territoriale del Foreground congiunto, e limitatamente a quei paesi, rinuncia altresì al ritorno economico legato allo sfruttamento economico del suddetto Foreground di cui all'articolo successivo.

#### **Art. 6 – Valorizzazione dei Risultati congiunti**

1. Il Contitolare Impresa, subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo di gestione congiunta di cui all'art. 6.3, può sempre procedere alla Valorizzazione dei Risultati congiunti attraverso il loro sfruttamento commerciale diretto, previo riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni FRAND eque e non discriminatorie al/ai Contitolare/i, secondo termini e modalità da concordare in buona fede nell'accordo di gestione congiunta che tengano conto del contributo inventivo, anche mediante messa a disposizione del proprio Background, materiale e finanziario apportato da ciascun Partner alla generazione dei Risultati.  
Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza la compensazione di cui al paragrafo precedente, la sua quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto professionista indipendente da nominarsi da parte delle Parti.
2. Ogni Contitolare Impresa può altresì procedere allo sfruttamento commerciale diretto dei Risultati congiunti in collaborazione con una Spin-off della ricerca costituita a questo scopo dal/dai Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, dal Contitolare Università degli Studi di Siena e/o dagli enti affiliati allo Spoke, o con la partecipazione di più Contitolari, fermo restando il riconoscimento di una compensazione secondo Condizioni Eque e Non Discriminatorie al/ai Contitolare/i, da definirsi nelle medesime modalità sopra stabilite.
3. Qualora il Contitolare Impresa rinunci allo sfruttamento commerciale in via esclusiva dei Risultati congiunti, il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2, il Contitolare Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, possono procedere alla valorizzazione dei suddetti Risultati affidandone lo sfruttamento commerciale a Spin-off della ricerca costituita a questo scopo, secondo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo, oppure mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti, anche esterne al Progetto.

4. I Contitolari possono altresì concordare la Valorizzazione dei Risultati congiunti mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti. I Contitolari individueranno fra sé il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali dirette alla concessione alla Terza Parte dello sfruttamento commerciale dei Risultati congiunti. Resta inteso che il contratto di concessione in licenza alla Terza Parte sarà sottoscritto da tutti i Contitolari.

Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

5. Ai fini dello sfruttamento diretto dei Risultati congiunti, nonché per definire la compensazione equa e ragionevole ai Contitolari, i Partner prevedono di garantire il ritorno economico da valorizzazione per tutti i Contitolari mediante l'applicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno o più dei seguenti criteri: running royalties sui Risultati congiunti sfruttati dai contitolari sia direttamente sia mediante la concessione di licenza d'uso e sfruttamento commerciale a Terze Parti; una tantum determinata a condizioni di mercato; fee di mantenimento; minimum royalty; milestone payments; ricavi da sublicenza; equity share in Spin-off della ricerca costituite specificamente per la valorizzazione dei Risultati congiunti; rimborso/mantenimento dei costi di protezione brevettuale.

Qualora il/i Contitolare/i OR o, nell'ipotesi di comproprietà di cui al precedente articolo 5.2 il/i Contitolare/i Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke, decidesse/decidessero di non beneficiare della equity share di cui sopra, i Contitolari definiranno in successivo accordo scritto una ulteriore compensazione equa e ragionevole a favore degli stessi, riconoscendone il contributo alla start-up in forza dei capitali intangibili ad essa trasferiti per lo sviluppo del Foreground congiunto.

6. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività Non Commerciali senza il previo consenso degli altri Contitolari.

Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

Il Contitolare che intende utilizzare Risultati congiunti per Attività Non Commerciale dovrà informarne i Contitolari 30 giorni prima dell'avvio della suddetta attività; entro 7 giorni da tale notifica, i Contitolari possono chiedere il rinvio della suddetta Attività Non Commerciale, per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di programmazione della stessa, al fine di consentire la tutela dei DPI relativi ai Risultati congiunti.

Il presente paragrafo non si applica all'attività interna svolta nell'ambito dell'organizzazione di ciascun Contitolare, purché non pregiudichi in alcun modo la tutela dei Risultati, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

7. Rimangono fermi i diritti non patrimoniali in qualunque modo riconosciuti dalla vigente normativa all'autore od all'inventore, il cui esercizio non deve comunque, in alcun modo, compromettere o anche solo limitare i diritti di sfruttamento economico come sopra disciplinati.

8. -----  
-----

-----**(eventuali disposizioni in tema di cessione a terzi della PI dei Risultati)**

9. (Le Parti concordano che avranno comunque diritto di prelazione per l'acquisizione della proprietà/titolarità e/o licenza esclusiva e relativi diritti di sfruttamento economico dei Risultati delle altre Parti. La Parte che intenda cedere a terzi i propri Risultati è tenuta a darne informazione alle altre a mezzo lettera raccomandata A.R.- o via PEC. La comunicazione della Parte cedente dovrà contenere esplicitamente i dati del potenziale acquirente/cessionario, il prezzo, le condizioni di vendita/cessione/licenza e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione, alle condizioni che dovranno essere in tutto e per tutto corrispondenti a quelle offerte a terzi. Su richiesta anche di una sola delle Parti riceventi la proposta per l'esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà tenuta a comprovare la cessione dei Risultati al prezzo e condizioni contenuti nella comunicazione.

In caso di mancata corrispondenza di prezzo e condizioni, la parte cedente sarà tenuta a corrispondere alle altre Parti una penale complessiva pari al 25% del prezzo di vendita, da suddividersi tra le restanti Parti in maniera proporzionale ai costi singolarmente previsti nel Piano Finanziario del Progetto).

10. Le altre Parti potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. o PEC di cui sopra, ovvero 60 (sessanta) giorni in caso di Risultati generati congiuntamente da più Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o via PEC. Decorso tale termine, in caso di mancato esercizio della prelazione nei termini e modalità sopra indicati o di difforme accettazione rispetto alle condizioni proposte, la Parte venditrice/cedente sarà libera di vendere/cedere i propri Risultati a terzi.

#### **Art. 7 – Background e Sideground**

1. I Partner identificano nell'Allegato 1, su base volontaria, il Background che intendono rendere accessibile agli altri Partner.
2. I Partner possono prevedere nello stesso Allegato 1 specifiche limitazioni all'Accesso a uno qualsiasi dei Background individuati nell'Allegato 1.
3. I Partner possono aggiungere, sempre su base volontaria, Sideground e Background ulteriori all'Allegato 1 durante lo svolgimento del Progetto dandone comunicazione scritta agli altri Partner. Tuttavia, qualora un Partner desideri modificare o ritirare il proprio Background e/o Sideground nell'Allegato 1 è necessaria l'approvazione di tutti i Partner. Gli accordi relativi all'applicazione del presente comma sono di competenza dello SCG.
4. I Partner non sono tenuti a mettere a disposizione degli altri Partner alcuno specifico Background e/o Sideground.

#### **Art. 8 – Diritti di Accesso**

1. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato. Laddove un Partner intenda condividere i propri Risultati, Background e Sideground con Terze Parti, per scopi relativi al Progetto, l'accesso non sarà irragionevolmente negato, fermo restando l'obbligo di vincolare la Terza Parte alle stesse regole di riservatezza stabilite nel presente Accordo.
2. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.
3. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
4. I Diritti di Accesso ai Risultati, Background e Sideground necessari per l'attuazione del Progetto sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo stabilito nell'Allegato 1.
5. Risultati, Background e Sideground devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati concessi i Diritti di Accesso.
6. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.
7. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a dodici mesi dopo la conclusione del Progetto o, nel caso di rinuncia al finanziamento ai sensi dell'art. 5.5 del Bando, dopo la cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.
8. Il Partner richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

#### **Art. 9– Diritti di Accesso per Valorizzazione**

1. I Diritti di Accesso ai Risultati, al Background e al Sideground necessari per lo sfruttamento dei Risultati di un Partner saranno concessi a Condizioni FRAND, con separato contratto scritto tra il titolare e il Partner richiedente l'accesso.
2. I Diritti di Accesso al Background ed ai Risultati necessari per le Attività Non Commerciali sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo.

#### **Articolo 10 – Disposizioni specifiche in materia di Diritti di Accesso al Software**

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso dei Partner al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità del Partner che concede i Diritti di Accesso, se necessario.

#### **Articolo 11 – Pubblicazioni**

1. Ogni Partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività, oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi delle altre parti, attuatrici delle specifiche attività del Progetto.
2. Nello specifico, è obbligo di tale Partner comunicare agli altri Partner, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 (trenta) giorni prima che questa venga comunicata a Terzi.
3. Il Partner ricevente avrà facoltà:
  - a. di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
  - b. di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale ed industriale, ove il Partner medesimo ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
4. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Partner potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
5. In ogni caso, ciascun Partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
6. I Partner si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:
  - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
  - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;

- ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
- a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

#### **Art. 12 - Durata**

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presente Articolo, il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del Progetto, fatti salvi i diritti di accesso di cui al precedente Art. 3 comma 5 e Art. 4 comma 5, che potranno essere richiesti alla Parte proprietaria – a pena di decadenza – entro e non oltre 2 anni dalla scadenza del presente Accordo.
2. Le condizioni contemplate nell'Art. 4, ad eccezione del comma 5, rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo. Le condizioni contemplate negli Articoli 5 e 6 rimarranno in vigore per tutta la durata ivi contemplata anche dopo la scadenza o la cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo secondo quanto indicato al comma 5 dell'Art. 5 e al comma 8 dell'Art.6.

#### **Art. 13 - Unico Contratto e modifiche**

3. Il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo non avranno valore, salvo se effettuate per iscritto, sottoscritte da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte ed accettate da tutte le altre Parti.

#### **Art. 14 - Cessione**

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 15 – Controversie e legge applicabile**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di  .
2. Il presente accordo è soggetto dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente pattuito le Parti si richiamano alla disciplina della Legge sul diritto d'autore, del Codice della proprietà industriale e dei Regolamenti UE attuativi dei sistemi del marchio e del modello comunitario.

#### **Art. 16 – Separazione**

1. La eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se determinata da normative nazionali o comunitarie, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tempestivamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con

altre clausole che siano valide ed efficaci, e che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole sostituite.

#### **Art. 17 – Eccezioni**

1. La mancanza o la negligenza di una Parte nel far applicare, in qualsiasi momento ciascuno degli obblighi riportati nel presente Accordo non sarà interpretato né ritenuto come una rinuncia dei diritti di tale Parte e in nessun caso influenzerà la validità di tutto o di parte di questo Accordo o pregiudicherà i diritti di tale Parte di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679). Le Parti si impegnano inoltre a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione o informazione possa comunque nuocere agli utenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).
2. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

#### **I LEGALI RAPPRESENTANTI**

\_\_\_\_\_ (Capofila)

\_\_\_\_\_  
Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

[OPZIONE 2]

**Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke**

Il Legale Rappresentante

Prof. \_\_\_\_\_

## Allegato 1 all'API

### Descrizione del Background delle Parti e relativo accesso

#### **Università degli Studi di Siena e/o enti affiliati allo Spoke**

*Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti*

*Accesso alle conoscenze preesistenti*

Le conoscenze preesistenti dell'Università degli Studi di Siena e/o degli enti affiliati allo Spoke riguardanti le competenze sopra descritte rimarranno di proprietà di quest'ultimo/questi ultimi, anche se sono messe a disposizione delle Parti del progetto "██████████" per fini progettuali. Il tutto, in accordo con quanto espressamente riportato nel presente Accordo.

Partner 1 (Capofila)

*Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti*

*Accesso alle conoscenze preesistenti*

Partner 2 -

*Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti*

*Accesso alle conoscenze preesistenti*

Partner 3 - Università di \_\_\_\_\_ Dipartimento di \_\_\_\_\_

*Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti*

*Accesso alle conoscenze preesistenti*

Partner 4 -

*Conoscenze preesistenti rese disponibili alle Parti*

*Accesso alle conoscenze preesistenti*